



CITTA' DI TRAPANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI TRAPANI
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.190 DEL 25/11/2013
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 14/09/2023 E
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 160 DEL 13/12/2024)

INDICE

Art.1 Oggetto del regolamento e istituzione dell'imposta.....	pag.3
Art. 2 Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, responsabile degli obblighi tributari, esenzioni e riduzioni.....	pag. 3
Art. 3 Misura dell'imposta.....	pag. 4
Art. 4 Versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente.....	pag. 5
Art. 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	pag. 6
Art. 6 Controllo e accertamento imposta.....	pag. 7
Art. 7 Gettito dell'imposta.....	pag. 8
Art. 8 Obbligo di informazione.....	pag. 8
Art. 9 Riscossione coattiva	pag.9
Art. 10 Rimborsi.....	pag. 8
Art. 11 Funzionario Responsabile dell'Imposta.....	pag. 9
Art. 12 Entrata in vigore.....	pag. 9

Art. 1

Oggetto del regolamento e istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 44 del 15/12/1997 e disciplina l'Imposta di Soggiorno.
2. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Art. 2

Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, responsabile degli obblighi tributari, esenzioni e riduzioni

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle previste dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani.
2. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trapani.

2-bis. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui al comma 1. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate al comma 1. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con Legge n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
3. Sono esenti da imposta:
 - a. i minori di anni 10;
 - b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Trapani;
 - c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini;
 - d. i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
 - e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli

contermini;

g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;

h. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali;

i. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

l. i volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;

m. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione Comunale di Trapani;

n. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Trapani;

o. coloro che soggiornano nei periodi dal 21 Gennaio al 31 Gennaio;

L'esenzione di cui al punto c, e, ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.

4. Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.

5. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- Partecipanti a gite scolastiche;
- Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
- Componenti di gruppi sportivi;
- di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche.

Art. 3

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata – in base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011- secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva.

2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

- a) fascia da € .1,00 a € .35,00;
- b) fascia da € .35,01 a € .70,00;
- c) fascia da oltre € .70,00.

A decorrere dal 1° giugno 2019, l'imposta è applicata, per persona e per notte, graduata da € 1,00 ad € 5,00, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:

- alberghi, residence turistico-alberghiere a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

La misura dell'imposta è determinata con apposito atto della Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Art. 4

Versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Trapani dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo oggetto di dichiarazione indicato nel successivo articolo 5, tramite il sistema PagoPA presso:

- gli uffici postali;
- le banche;
- i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;
- oppure attraverso il proprio home banking o tramite i servizi telematici offerti dall'Amministrazione comunale.

4. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

5. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 5 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, secondo le

disposizioni della legge n. 689 del 1981.

6. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.

7. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione periodica da parte del gestore/responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

8. La sanzione di cui al precedente comma 6 sarà irrogata per ogni periodo in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 5 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

9. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

10. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In particolare, la sanzione si applica nella misura del 100% per un numero di 3 omesse dichiarazioni annuali; nella misura del 200% per un numero di omesse dichiarazioni annuali superiore a 3.

13. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione

dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

3. Fermo restando l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 3, lett. o), i gestori hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione per i seguenti periodi:

- 1° gennaio – 31 maggio;
- 1° giugno – 31 agosto;
- 1° settembre – 31 dicembre.

4. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti periodici previsti all'articolo 4, comma 3, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro quindici giorni della scadenza di ciascun periodo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo in considerazione, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 2, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

6. La comunicazione periodica è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.

7. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. In casi particolari legati a malfunzionamenti/aggiornamenti del software comunale può essere disposta, con determinazione dirigenziale, una proroga dei termini di presentazione telematica della comunicazione periodica dei pernottamenti.

Art. 6

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente art. 5, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

- a. richiedere ad altri uffici pubblici: dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b. invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- d. disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- e. chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

5. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Trapani potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della legge 27.12.2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

Art. 7

Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 8

Obbligo di informazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli anche in lingue veicolari (inglese, francese, tedesco, spagnolo), dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Art. 11
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Sono demandati alla Giunta Comunale le modalità e le forme di costituzione di un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

